Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 91

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 21 aprile 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Ordine del giorno
per la seduta pubblica di martedì 27 aprile 1954, ore 16

Il Senato della Repubblica è convocato, in 106ª seduta pubblica, martedì 27 aprile 1954, alle ore 16, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

I. — *Interrogazioni.*

II. — *Discussione dei disegni di legge:*

1. Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 (370) — *Relatore* TOSELLI.
2. Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 (372) — *Relatore* ANGELINI Cesare.
3. PAPALIA ed altri. — Modifica alle disposizioni per le promozioni a magistrato di Corte di appello ed a magistrato di Corte di cassazione (33) — *Relatore* PAPALIA, *per la maggioranza.*
4. SPEZZANO. — Norme per la riabilitazione di diritto (11) — *Relatore* CARON Luigi Carlo.
5. Concessione di un indennizzo ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani esistenti all'estero e soggetti a perdita per effetto della esecuzione del Trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 (128) — *Relatore* TOMÈ.
6. Esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia in merito ai beni, diritti ed interessi italiani in Jugoslavia, firmato a Belgrado il 23 maggio 1949 (81) — *Relatore* GERINI.
7. Ratifica ed esecuzione della Convenzione sullo statuto dell'Organizzazione del Trattato Nord-Atlantico, dei rappresentanti nazionali e del personale internazionale, firmata a Ottawa il 20 settembre 1951 (258) — *Relatore* CERULLI IRELLI.
8. Ratifica ed esecuzione della Convenzione generale tra la Repubblica Italiana e il Gran Ducato di Lussemburgo sulle assicurazioni sociali e Protocollo speciale, conclusi a Lussemburgo il 29 maggio 1951 (260) — *Relatore* MARTINI
9. Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note effettuato a Roma, tra l'Italia e la Svezia, il 17 giugno 1952, per l'estensione alla Villa San Michele di Capri delle agevolazioni fiscali già accordate alla sede dell'Istituto di Svezia in Roma (295) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) — *Relatore* CIASCA.
10. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente la protezione delle denominazioni geografiche d'origine e le denominazioni di alcuni prodotti e relativi scambi di Note, conclusi a Roma, tra l'Italia e l'Austria, il 1° febbraio 1952 (296) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) — *Relatore* FERRETTI.
11. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente la rettifica di confine al passo di Cornera o Kriegalppass, conclusa a Martigny il 4 luglio 1952 (316) — *Relatore* FERRETTI.
12. Approvazione ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Roma, tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, il 23 dicembre 1950:

    a) Accordo concernente il regolamento delle obbligazioni reciproche di carattere economico e finanziario dipendenti dal Trattato di pace e dagli Accordi successivi;

    b) Accordo per il regolamento di alcune questioni relative alle opzioni;

    c) Accordo concernente la ripartizione degli archivi e dei documenti di ordine amministrativo o di interesse storico riguardante i territori ceduti ai termini del Trattato di pace;

    d) Accordo concernente il regime di protezione dei diritti di proprietà letteraria ed artistica;

    e) Accordo per il regolamento di alcune questioni in materia ferroviaria previste dagli articoli 1 e 2 dell'Accordo di Belgrado in data 18 agosto 1948;

    f) Protocollo di firma (337) — *Relatore* GERINI.
13. Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmato a Ginevra il 28 luglio 1951 (348) — *Relatore* MARTINI.
14. Ratifica ed esecuzione della Convenzione firmata a Bruxelles il 1° agosto 1952, che apporta modifiche alla Convenzione sulle assicurazioni sociali tra l'Italia e il Belgio, firmata a Bruxelles il 30 aprile 1948 (345) — *Relatore* SANTERO.
15. Esecuzione del Regolamento sanitario internazionale approvato dall'Assemblea dell'Organizzazione mondiale della sanità il 25 maggio 1951 (346) — *Relatore* SANTERO.
16. Autorizzazione della spesa di lire 10 miliardi per la prosecuzione delle opere previste dalla legge 31 gennaio 1953, n. 68, concernente la sistemazione dei fiumi e torrenti (363) — *Relatore* BUIZZA.

(1893)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 marzo 1954.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato del motoveliero « Giorgio Cini » e del panfilo « San Giorgio II Maggiore ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1953, registro n. 8 Difesa-Marina, foglio n. 320, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato — categoria dragamine — del motoveliero « Giorgio Cini » e del panfilo « San Giorgio II », requisiti per esigenze delle Forze armate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1954, registro n. 2 Difesa-Marina, foglio n. 110, relativo al cambio di denominazione del panfilo « San Giorgio II » in « San Giorgio II Maggiore »;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Il motoveliero « Giorgio Cini » e il panfilo « San Giorgio II Maggiore », già iscritti temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato — categoria dragamine — sono radiati da detto ruolo dalle ore zero del 1° febbraio 1954.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1954

EINAUDI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1954
Registro n. 5 Marina, foglio n. 396

(1841)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1954.

Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli e ai marchi che figureranno nella « XVIII Fiera di Bologna Campionaria nazionale » a Bologna.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda del presidente dell'Ente autonomo Fiera di Bologna;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XVIII Fiera di Bologna Campionaria nazionale » che avrà luogo a Bologna dall'8 al 22 maggio 1954, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 3 aprile 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

(1819)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1954.

Approvazione di nuove condizioni generali di polizza su tariffe temporanee presentate dalla Compagnia italiana di assicurazioni « La Previdente Vita », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia italiana di assicurazioni « La Previdente Vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione delle nuove condizioni generali di polizza in sostituzione di quelle attualmente in vigore;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le nuove condizioni generali di polizza per assicurazioni a forma temporanea in caso di morte, in sostituzione alle analoghe approvate con decreto Ministeriale 7 febbraio 1931 presentate dalla Compagnia italiana di assicurazioni « La Previdente Vita », con sede in Milano.

Roma, addì 12 aprile 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

(1845)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1954.

Modalità per la corresponsione dei miglioramenti economici ai personali della Magistratura ordinaria e militare, della Magistratura amministrativa e dell'Avvocatura dello Stato per l'anno 1953.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E CON
I MINISTRI PER IL TESORO E PER LA DIFESA

Vista la legge 23 marzo 1954, n. 81, concernente miglioramenti economici ai personali della Magistratura ordinaria e militare, della Magistratura amministrativa e dell'Avvocatura dello Stato per l'anno 1953;

Ritenuta la necessità di stabilire le modalità per la corresponsione del miglioramento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della predetta legge;

Decreta:

1. Il miglioramento previsto dall'art. 1, primo comma, della legge 23 marzo 1954, n. 81, commisurato al trenta per cento dello stipendio mensile lordo spettante al 16 dicembre 1953, va corrisposto per intero al personale in servizio continuativo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1953. In caso di servizio prestato nel decorso anno 1953 per un periodo inferiore all'anno il miglioramento stesso è dovuto in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato nell'anno stesso, o frazione di mese superiore ai quindici giorni, e va commisurato all'ultimo trattamento spettante.

2. - Il miglioramento non spetta per i periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione o la privazione dello stipendio e non è dovuto al personale cessato dal servizio per motivi disciplinari o per dimissioni volontarie. Per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi di salute, in disponibilità, o in altra posizione di stato che comporti riduzione dello stipendio, il relativo rateo del miglioramento è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio.

3. L'anzidetto miglioramento non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile, nè computabile agli effetti del trattamento di quiescenza o dell'indennità di buonuscita; è soggetto all'imposta di ricchezza mobile ed alle altre imposte erariali, anche in deroga a particolari norme legislative di esenzione, salve le disposizioni dell'art. 30 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 aprile 1954

Il Ministro per la grazia e giustizia
DE PIETRO

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per la difesa
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1954
Registro n. 11 foglio n. 47. — OLIVA

(1894)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Deliberazione del Consiglio nazionale forense, in data 15 dicembre 1953, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati e ai procuratori in materia penale e stragiudiziale (approvata con decreto Ministeriale 18 marzo 1954, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 82 del 9 aprile 1954).

VERBALE DI ADUNANZA

L'anno 1953, il giorno 15 dicembre, alle ore 9,30, in Roma, nella sua sede, presso il Ministero di grazia e giustizia si è riunito il Consiglio nazionale forense, con l'intervento dei signori:

Avv. Calamandrei Piero, presidente;
Avv. Uras Domenico, segretario;
Avv. Orlando Francesco, componente;
Avv. Boeri Giov. Battista, componente;
Avv. Osti Giuseppe, componente;
Avv. Malcangi Vittorio, componente;
Avv. Marchetti Mario, componente.

(*Omissis*).

Sulla determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati e ai procuratori in materia penale e stragiudiziale, per il biennio 1954-1955, riferisce il consigliere Vittorio Malcangi, il quale, in materia penale propone di confermare la precedente tariffa, approvata con decreto Ministeriale 10 dicembre 1951 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 1952, ed in materia stragiudiziale dà lettura delle osservazioni e proposte inviate dal relatore consigliere avv. Angelo Colagrande.

Il Consiglio nazionale delibera di confermare per il nuovo biennio le tariffe degli onorari in materia penale e stragiudiziale già approvate con decreto Ministeriale 10 dicembre 1951, apportando però le seguenti modificazioni:

Nella tariffa in materia penale:

All'art. 5 viene aggiunto il seguente comma:

« Il diritto di cui innanzi compete solamente nei casi nei quali l'avvocato dando assistenza a due o più imputati debba, nonostante la identità di posizione, occuparsi di profili individuali dei diversi imputati in rapporto al reato contestato, in modo che la prestazione professionale comporti l'esame di diverse e difformi posizioni processuali per ciascun imputato ».

Nella tariffa in materia stragiudiziale:

a) alla voce n. 7 della tabella, nello scaglione da L. 500.000 a L. 2.000.000 la somma dell'onorario di L. 1500 è portata a L. 2500;

b) il n. 23 della tabella viene così modificato:

« Per prestazioni relative a successioni, divisioni, liquidazioni, l'ammontare sulla quota attribuita al cliente sarà determinato in base alla seguente percentuale, con un minimo di L. 15.000. Sino a L. 500.000 5 %; sulle successive sino a L. 1.000.000 4 %; sulle successive fino a L. 2.000.000 3 %; su quelle fino a L. 5.000.000 2 %; e sulle successive oltre L. 5.000.000 1 % ».

Il Consiglio nazionale delibera infine di trasmettere le suddette modificazioni per l'approvazione al Ministero di grazia e giustizia ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 536.

Per estratto conforme.

Roma, addì 4 gennaio 1954

Il direttore dell'Ufficio di segreteria
S. DE VUONO

(1838)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazioni delle disposizioni che disciplinano la pesca nella provincia di Como

I punti 14, 15 e 21 dell'art. 4 (lago di Como) ed i punti 9 e 13 dell'art. 6 (lago di Garlate) del decreto Ministeriale 14 marzo 1953, che disciplina l'esercizio della pesca nella provincia di Como, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 4 punto 14. *Rete da cinta per legnai.* — Lunghezza massima della rete metri duecento. Altezza massima della rete metri dieci. Il lato delle maglie della rete e del bertovello non deve essere inferiore a millimetri otto.

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 15 aprile alle ore 12 del 30 giugno.

Art. 4 punto 15. *Rete da cinta per canneti e paludi.* — Lunghezza massima della rete metri cinquecento. Altezza massima della rete metri cinque. Il lato delle maglie della rete e del bertovello non deve essere inferiore a millimetri ventidue.

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 15 aprile alle ore 12 del 30 giugno.

Art. 4 punto 21. *Bertovello.* — Diametro massimo di apertura della bocca metri uno. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri ventidue.

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 15 aprile alle ore 12 del 30 giugno.

Art. 6 punto 9. *Rete da cinta per legnai.* — Lunghezza massima della rete metri duecento. Altezza massima della rete metri dieci. Il lato delle maglie della rete e del bertovello non deve essere inferiore a millimetri otto.

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 15 aprile alle ore 12 del 20 giugno.

Art. 6 punto 13. *Bertovello.* — Diametro massimo di apertura della bocca metri uno. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri ventidue.

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 15 aprile alle ore 12 del 30 giugno.

(1761)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Nicola da Crissa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 21 dicembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1954, registro n. 6 Interno, foglio n. 344, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Nicola da Crissa (Catanzaro) di un mutuo di L. 2.634.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(1804)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 90

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 20 aprile 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,87	635 —
» Firenze	624,80	635 —
» Genova	624,85	636 —
» Milano	624,86	634,75
» Napoli	624,80	634,70
» Palermo	—	—
» Roma	624,84	635,25
» Torino	624,86	636 —
» Trieste	624,87	—
» Venezia	624,82	635,50

Media dei titoli del 20 aprile 1954

Rendita 3,50 % 1906	64,775
Id. 3,50 % 1902	63 —
Id. 3 % lordo	81,10
Id. 5 % 1935	96,25
Redimibile 3,50 % 1934	81,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,40
Id. 5 % 1936	92,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,475

Il contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 20 aprile 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. Lit. 624,85
1 dollaro canadese » 635 —

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215)

1 lira sterlina Lit. 1749,58

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12.50	per franco belga
Danimarca	» 90 46	» corona danese
Egitto	» 1794.55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148.77	marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164.44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEI TRASPORTI

10ª Serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto Ministeriale 22 luglio 1953 per le prescrizioni sui grandi serbatoi per gas compressi, liquefatti o disciolti. Norme di costruzione e di collaudo dei recipienti di capacità superiore ad 800 litri in lamiere di acciaio saldate per fusione, destinati a contenere gas liquefatti o disciolti la cui pressione di prova non sia maggiore di 35 kg/cm².

In attesa che sia aggiornato il regolamento approvato con decreto Ministeriale 22 luglio 1930;

Vista l'opportunità di adottare nuovi criteri per procedere al collaudo dei serbatoi in lamiere di acciaio saldate per fusione, proporzionando meglio, nel contempo, il numero delle provette da prelevare per verificare le saldature;

Tenuto conto che per le lamiere di produzione corrente di acciaieria non è necessario saggiare tutti i pezzi;

Considerato che è invece opportuno controllare la efficienza delle saldature su ogni serbatoio;

Su conforme parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, a parziale modificazione ed integrazione di quanto disposto dagli articoli 6 e 18 del regolamento suddetto, dal punto 7 della 4ª serie di norme integrative e dal paragrafo *B* della 9ª serie di norme integrative, dispongo quanto segue:

1. — GENERALITÀ

E' consentito che i recipienti di capacità superiore a 800 litri, montati su carri ferroviari o facenti parte di casse mobili rispondenti alle prescrizioni F. S., destinati a contenere gas liquefatti o disciolti per i quali è prescritta una pressione di prova non superiore ai 35 kg/cm², siano costruiti in lamiere di acciaio unite fra loro con saldatura per fusione, subordinatamente alle condizioni seguenti:

a) i recipienti debbono soddisfare a tutte le prescrizioni di cui al decreto Ministeriale 22 luglio 1930 ed alle successive serie di norme integrative in quanto non siano in contrasto con le presenti;

b) le lamiere impiegate nella costruzione del recipiente debbono essere di nota e corrente fabbricazione; è fatto cioè divieto di impiegare lamiere di ignota provenienza. Il metallo d'apporto deve essere di qualità appropriata ai tipi di acciaio delle lamiere da collegare. Per l'esecuzione delle saldature deve essere impiegata maestranza riconosciuta idonea;

c) lo spessore delle lamiere deve essere tale che sotto la prescritta pressione di prova idraulica, il cimento massimo unitario non superi i 2/3 del limite di snervamento;

d) i recipienti destinati al trasporto di anidride solforosa devono essere provati alla pressione di 20 kg/cm², invece che alla pressione di 12 kg/cm²;

e) sono ammesse soltanto saldature del tipo testa a testa con smussi a V o a X e tali che, quand'anche le due lamiere costituenti il giunto abbiano spessore diverso, nella sezione normale del giunto stesso le mezzerie delle due lamiere risultino coincidenti.

Nel caso di saldature con preparazione a V è prescritta la ripresa a rovescio; nel caso di saldatura con preparazione a X è prescritta la ripresa al vertice dopo che è stata eseguita da una sola parte.

2. — VERIFICA DELLE LAMIERE

a) *Scelta delle lamiere*

Le lamiere possono essere collaudate prima della calandratura degli anelli e della imbutitura dei fondi, o presso l'acciaieria o presso lo stabilimento costruttore dei serbatoi.

Per il collaudo suddetto, le lamiere debbono essere divise in lotti, comprendenti ciascuno al massimo le lamiere adibite alla costruzione di cinque serbatoi identici destinati a contenere gas liquefatti o disciolti aventi la medesima pressione di prova.

Ognuno dei suddetti lotti deve essere diviso in tanti gruppi quanti sono gli spessori delle varie lamiere. In pratica, se per i fondi sono usate lamiere di spessore diverso da quello delle lamiere del corpo cilindrico, le lamiere di ogni lotto debbono essere distinte in due gruppi: quello delle lamiere per il corpo cilindrico e quello delle lamiere per i fondi.

Tutte le lamiere di ogni gruppo devono essere punzonate col numero del lotto e del gruppo.

Per ogni gruppo di lamiere di uguale spessore il collaudatore deve, mediante saggi di durezza Brinell, valutarne la durezza e scegliere la più dura e la più dolce.

b) *Prelievo delle barrette*

Lungo uno dei lati corti di ognuna delle due suddette lamiere — la più dura e la più dolce di ciascun gruppo — deve essere tagliata per la verifica della qualità dell'acciaio, una striscia di larghezza sufficiente a ricavare le provette per la verifica delle lamiere e per le prove di saldabilità.

Da ognuna delle striscie suddette devono essere ricavate, per la verifica delle lamiere, le seguenti barrette, aventi le forme e le dimensioni prescritte dalle norme vigenti:

1 barretta per la prova di trazione longitudinale;
1 barretta per la prova di trazione trasversale;
2 barrette per la prova di resilienza longitudinale;
2 barrette per la prova di resilienza trasversale;
1 barretta per la prova di piegamento longitudinale;
1 barretta per la prova di piegamento trasversale.

Se la lamiera prescelta è destinata alla costruzione dei fondi e se le sue dimensioni non sono tali da consentire di ricavare la striscia della suddetta larghezza, è consentito di ricavare le provette dagli angoli della lamiera stessa, purchè esse risultino anche in questo caso metà nel senso parallelo alla laminazione e metà nel senso perpendicolare a questa.

In ogni caso il residuo della striscia o degli angoli deve essere numerato con numero distintivo del lotto e del gruppo, timbrato con il punzone di Stato e conservato per le prove della saldabilità di cui al seguente punto *d*).

c) *Caratteristiche delle lamiere*

Le lamiere impiegate debbono risultare, dalle prove predette, di acciaio Aq UNI 815-816, eseguendo le prove con le modalità indicate nelle rispettive tabelle UNI, oppure di acciaio rispondente alle caratteristiche fissate dall'art. 7 del regolamento, eseguendo le prove con le modalità indicate nell'art. 6 del regolamento stesso.

Nel primo caso (acciaio Aq 815-816), però, non è consentito l'impiego di lamiere di spessore maggiore di 30 mm.; inoltre si osserva che devono essere eseguite con esito favorevole sia la prova di piegamento, sia quelle di resilienza e non l'una o l'altra come richiesto dalle tabelle UNI.

L'acciaio deve presentare un carico di rottura non superiore a 60 kg/mm², inoltre lo spessore ed il carico di snervamento dovranno risultare tali che, a serbatoio finito, non vengano superati, in relazione alla pressione di prova del gas contenuto, *i limiti consentiti dalle norme* (punto *c* del paragrafo 1 della presente serie).

d) *Prove di saldabilità*

Gli spezzoni di lamiera residuati dai pezzi impiegati per le prove di cui al precedente punto *b*) si adoperano per la prova di saldabilità, con il seguente criterio.

Vengono saldati fra loro gli spezzoni delle lamiere più dure in modo da poter ottenere i provini riproducenti tutti gli accoppiamenti di lamiere di uguale o diverso spessore che verranno realizzati nella costruzione dei serbatoi.

Lo stesso viene fatto per gli spezzoni delle lamiere più dolci.

Gli spezzoni ricavati dalle lamiere destinate ai corpi cilindrici devono essere orientati in modo che il cordone di saldatura risulti parallelo al senso di laminazione della lamiera.

Inoltre tutte le saldature di prova debbono essere eseguite su lamiera piana, in condizioni identiche, come preparazione del giunto, dimensioni del cordone, tipo di elettrodo, velocità di avanzamento, caratteristiche di corrente, modalità di esecuzione, operaio, ecc., a quelle che verranno usate per i serbatoi.

Su ogni saldatura, *in direzione ortogonale al cordone*, debbono essere ricavate le seguenti provette:

1 provetta per prova di trazione;
1 provetta per prova di piegamento;
2 provette per prova di resilienza.

La provetta per la prova di trazione deve contenere nella sua parte centrale la zona apportata e nel tratto utile deve avere forma cilindrica di diametro pressochè uguale al più piccolo degli spessori delle lamiere costituenti il giunto e lunghezza non inferiore a 100 mm.

I carichi unitari di rottura e *di snervamento debbono* risultare non inferiori ai valori minimi richiesti per la categoria dell'acciaio della lamiera impiegata; inoltre la rottura deve avvenire nettamente fuori della saldatura.

La provetta per la prova di piegamento deve essere completamente spianata in modo da eliminare su ambedue le faccie il risalto del cordone di saldatura, che si deve trovare nella sua zona centrale; deve avere forma prismatica a sezione costante, con larghezza uguale a due volte lo spessore della lamiera; i bordi della sua faccia esterna devono essere arrotondati con raggio non maggiore di 1/3 dello spessore. La provetta deve potersi piegare a 180° intorno ad un mandrino di diametro *pari a tre volte lo spessore della lamiera*, senza che sull'estradosso si manifestino lesioni.

Le due provette per la prova di resilienza devono essere del tipo Mesnager, essere ricavate nella zona mediana dello spessore ed avere l'intaglio normale alla superficie della lamiera. In una provetta detto intaglio deve risultare lungo la bisettrice della V o della X e nell'altra al confine tra il cordone di saldatura ed il metallo base. Sottoposte le provette alla prova di resilienza, questa deve dare un valore non inferiore al valore minimo richiesto per la categoria dell'acciaio della lamiera impiegata.

e) *Esito delle prove Ripetizione*

Se le prove eseguite sul materiale hanno dato esito favorevole, tutte le lamiere del gruppo devono essere punzonate col numero distintivo del lotto e del gruppo con a fianco il punzone di Stato.

Se, viceversa, una qualsiasi delle prove di cui al punto *b*) ha dato esito negativo, è ammessa la ripetizione di tutte le prove stesse su numero doppio di provette. Se una qualsiasi di dette prove dovesse ancora fallire, le lamiere debbono essere scartate ed essere *destinate ad altri impieghi*.

Lo stesso procedimento si deve adottare se danno esito negativo le prove di cui al punto *c*).

Solo qualora tutte le prove abbiano dato esito favorevole, si potrà procedere alla costruzione dei serbatoi.

3. — Verifica della saldatura longitudinale

La verifica della saldatura longitudinale deve essere effettuata dopo che le lamiere destinate alla costruzione del corpo cilindrico dei serbatoi di ogni lotto sono state curvate e saldate *ad anello*.

Per ogni serbatoio il collaudatore deve scegliere, a suo esclusivo giudizio e prima della esecuzione delle saldature trasversali, uno degli anelli; da questo deve far ricavare uno spezzone, o facendo eseguire il passo d'uomo in modo che la saldatura longitudinale coincida con uno degli assi di simmetria del passo d'uomo stesso, ovvero, ove ciò non sia possibile, facendo tagliare dal bordo dell'anello una striscia di sufficiente larghezza.

Dallo spezzone così asportato devono essere prelevate in senso *ortogonale al* cordone di saldatura le seguenti provette:

due provette per prova di trazione;
una provetta per prova di piegamento;
due provette per prova di resilienza.

Una delle provette per la prova di trazione deve contenere nella sua parte centrale la zona apportata e deve essere lavorata all'utensile in modo da eliminare i risalti della saldatura ed ottenere un tratto utile prismatico a sezione costante.

Il carico di snervamento deve risultare non inferiore ai 3/2 del cimento massimo unitario che si verifica nel corpo cilindrico *del recipiente* sotto la pressione di prova idraulica; inoltre la rottura dovrà avvenire ad un carico unitario non inferiore al valore minimo richiesto per la categoria dell'acciaio della lamiera impiegata.

L'altra provetta per la prova di trazione deve conservare integro il cordone di saldatura nella sua zona centrale; la sezione di questa provetta, possibilmente quadrata, deve avere nel tratto utile larghezza *pari almeno ad 1/3 dello spessore* della lamiera e lunghezza uguale a 5 volte lo spessore. E' consentito il raddrizzamento delle due estremità. Il limite di snervamento, riferito alle dimensioni della lamiera, deve risultare non inferiore a 3/2 del cimento massimo unitario che si verifica nel corpo cilindrico del recipiente, sotto la pressione della prova idraulica. Inoltre la rottura deve avvenire nettamente fuori della saldatura.

La provetta per la prova di piegamento e quelle per la prova di resilienza devono essere ricavate come indicato al punto *d*) del precedente paragrafo 2 per la verifica della saldabilità; i risultati delle prove debbono essere non inferiori a quelli ivi prescritti.

Se le prove di cui al presente paragrafo 3 hanno dato esito favorevole si può autorizzare l'ultimazione del serbatoio, per sottoporlo ad altre prove (prova idraulica, visita interna ed esterna, ecc.), previste dalle disposizioni vigenti.

Viceversa, in caso di risultato sfavorevole di una qualunque delle prove sulle saldature, è ammessa la ripetizione di tutta la serie di prove, su numero doppio di provette.

Se in *questa seconda serie* si ottiene risultato sfavorevole anche in una sola delle prove, il serbatoio deve essere rifiutato ed essere reso inservibile per l'uso a cui doveva essere destinato.

4. — ISPEZIONE DELLE SALDATURE

All'atto della prova idraulica di ciascun recipiente devono essere ispezionate con particolare cura tutte le saldature.

Se si verificano trapelazioni d'acqua che denotino discontinuità nella materia, si dovrà asportare la parte difettosa della saldatura per tutto lo spessore e rifare le saldature.

5. — ABROGAZIONE DI NORME

La presente serie di norme integrative congloba ed annulla tutte le disposizioni impartite precedentemente per le prove e verifiche dei recipienti in lamiere di acciaio unite fra loro mediante saldatura per fusione ed in particolare:

a) la 4ª Serie di N. I., parte seconda;

b) la 6ª Serie di N. I.;

c) la 9ª Serie di N. I., paragrafo B.

Roma, addì 10 marzo 1954

p. *Il Ministro*: CAPPUCCIO

(1706)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Rettifica al decreto Ministeriale 31 dicembre 1953 riguardante lo scioglimento della Società cooperativa agricola « Il Progresso », con sede in Vallerona.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 marzo 1954, si rettifica il precedente provvedimento in data 31 dicembre 1953, soltanto nella parte che riguarda la sede della Società cooperativa agricola « Il Progresso » che è Vallerana (Orbetello), anzichè Vallerona.

(1829)

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda del sig. Mauri Giovanni ed altri, intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome, ridotto in forma italiana con decreto prefettizio 3 ottobre 1931, n. 50/134-I, nella forma originaria e precisamente da Mauri a Mavrič;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, numero 8300.11;

Decreta:

E' revocato parzialmente il decreto prefettizio 3 ottobre 1931, n. 50/154-I, nel senso che il cognome del sig. Mauri Giovanni fu Giuseppe e di Caterina Korsic, nato a Crasmo l'11 agosto 1899 e residente a Cormons Novali n. 11, è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria di Mavrič.

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1) Veliscek Matilde fu Francesco, nata a Anicova Corada il 28 luglio 1901, moglie; 2) Mauri Carlo, nato il 2 aprile 1908; 3) Mauri Giuseppina, nata il 16 giugno 1929; 4) Mauri Sofia Maria, nata il 17 febbraio 1933; 5) Mauri Luigia, nata il 10 novembre 1934; 6) Mauri Maria, nata il 20 aprile 1937; 7) Mauri Anna, nata il 12 settembre 1939; 8) Mauri Stanislao, nato il 26 gennaio 1942, figli, tutti nati a Cormons.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Gorizia sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 23 marzo 1954

Il prefetto: DE ZERBI

(1680)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di San Vito dei Normanni (Brindisi).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 2 settembre 1953 per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di San Vito dei Normanni (Brindisi);

Visto il decreto Ministeriale 24 febbraio 1954, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di San Vito dei Normanni (Brindisi) nell'ordine appresso indicato:

1.	Polledri dott. Angelo	punti	84,53	su 132
2.	Mona rag. Cesare, ufficiale di complemento, croce al merito di guerra	»	83,93	»
3.	Sisti Vito	»	83,93	»
4.	Puja Francesco	»	80,76	»
5.	Bellizzi dott. Francesco	»	80,24	»
6.	Albrizio Bernardino	»	78,50	»
7.	Bonfini Umberto	»	78,06	»
8.	Bonasia dott. Michele	»	77,54	»
9.	Petrillo dott. Alfonso	»	77,43	»
10.	Trapuzzano Alfonso	»	77,06	»
11.	Magnanelli Marsilio	»	76,94	»
12.	Milella dott. Michele	»	76,72	»
13.	Palermiti Domenico	»	76,67	»
14.	Caggiani rag. Filippo	»	76,51	»
15.	Bottega dott. Giovanni	»	76,47	»
16.	Di Pietro dott. Alfio	»	76,27	»
17.	Triolo Filippo	»	76,10	»
18.	Di Pietrantonio Saverio	»	75,68	»
19.	Sossi rag. Pasquale	»	75,66	»
20.	Caporusso dott. Domenico	»	74,21	»
21.	Vitale Angelo	»	73 -	»
22.	Di Tizio Marino	»	72,66	»
23.	Mastrangelo rag. Domenico	»	71,80	»
24.	Caimmi dott. Luigi	»	69,60	»
25.	Graziani dott. Marcello	»	69,02	»
26.	Romano dott. Francesco	»	66,14	»
27	La Sala Luigi	»	66 —	»
28.	Mammini Domenico	»	65,66	»
29.	Brancati Corrado	»	65 —	»
30.	Sodaro dott. Francesco	»	64,17	»
31.	Da Milano rag. Giuseppe	»	62,16	»
32.	Ferruzza dott. Antonino	»	60,57	»
33.	Dima Rosario	»	59 —	»
34.	Greco Orlando	»	58,50	»
35	Mele rag. Gregorio	»	57,50	»
36.	Ballarini Mario	»	56,84	»
37	Rizzi rag. Ernesto	»	55,33	»
38.	Lojelo Salvatore	»	51 —	»
39.	Casalino Ettore	»	50,54	»
40.	Greco Donato Armando	»	48,33	»
41.	Tamburrini Nunzio	»	47 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 marzo 1954

p. *Il Ministro*: RUSSO

(1690)

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Nicosia (Enna).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 20 ottobre 1953 per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Nicosia (Enna);
Visto il decreto Ministeriale 23 marzo 1954, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Nicosia (Enna), nell'ordine appresso indicato:

1. Gualtieri Francesco punti 89,50 su 132
2. Ganci dott. Rosario » 79,80 »
3. Magnanelli Marsilio » 77,94 »
4. Petrillo dott. Alfonso » 77,93 »
5. Sossi Pasquale » 76,66 »
6. Bottega dott. Giovanni » 76,47 »
7. Milella dott. Michele » 76,22 »
8. Bulla Guglielmo » 71,31 »
9. Tarabini dott. Ludovico » 70,45 »
10. *Caimmi dott. Luigi* » 69,60 »
11. Fera Vincenzo » 68,50 »
12. La Sala Luigi » 67 — »
13. Brancati Corrado » 65 — »
14. Sodaro dott. Francesco » 64,17 »
15. Vasone dott. Edoardo » 60,64 »
16. Mele Gregorio » 57,50 »
17. Striancse Carmine » 54,83 »
18. Musumeci rag. Umberto » 52 — »
19. Lostia Giovanni Maria » 51,50 »
20. De Fina Rocco » 49,83 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 aprile 1954

p. *Il Ministro*: Russo

(1757)

Graduatoria del concorso al posto di segretario provinciale generale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Lucca.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 24 ottobre 1953 per il conferimento del posto di segretario provinciale generale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Lucca;
Visto il decreto Ministeriale 23 marzo 1954, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario provinciale generale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Lucca, nell'ordine appresso indicato:

1. Tudisco dott. Michele punti 91,50 su 132
2. Sanna dott. Orazio » 86,54 »
3. Carminelli dott. Etrusco » 82,54 »
4. Bellonzi dott. Fides » 82,50 »
5. Petriccione dott. Alberto » 79,18 »
6. Grifi dott. Ubaldo » 78,50 »
7. Palmieri dott. Francesco » 71 — »
8. Livi dott. Filiberto » 67,09 »
9. Turri dott. Gian Pietro » 62 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 aprile 1954

p. *Il Ministro*: Russo

(1769)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso nazionale a premi per l'aumento della produttività fra le aziende agricole, per l'annata agraria 1953-1954.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 24 marzo 1954, con il quale sono stati indetti i concorsi nazionali a premi per l'aumento della produttività agricola per l'annata agraria 1953-54;
Ritenuta l'opportunità di venire incontro alla richiesta formulata da alcuni Ispettorati agrari compartimentali e provinciali dell'agricoltura, perchè sia prorogata, per ragioni di ordine organizzativo e pratico, il termine utile per la presentazione delle domande al concorso nazionale a premi fra le aziende agricole;

Decreta:

Il termine di presentazione delle domande del concorso nazionale a premi fra le aziende agricole indicato nell'art. 5 del decreto Ministeriale 16 febbraio 1954 di cui alle premesse è prorogato dal 15 al 30 aprile 1954.

Roma, addì 31 marzo 1954

Il Ministro: Medici

(1830)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.